

**STATUTO**  
**Dell'AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA A.S.P.**  
***“Maria de Peppo Serena e Tito Pellegrino”***

**CAPO I**  
**GENERALITA'**

**ARTICOLO 1**  
**DENOMINAZIONE, SEDE, ORIGINE**

L'Ente ha la denominazione di **“A.S.P. DI SERVIZI ALLA PERSONA *“Maria de Peppo Serena e Tito Pellegrino”*** (di seguito indicata con l'acronimo “A.S.P.”)

L'A.S.P. è il risultato della fusione delle II.PP.A.B. “Casa di Riposo Maria de Peppo Serena”, con sede in Lucera alla via M. de Peppo Serena n. 9 e “Orfanotrofi Riuniti - SS. Annunziata, San Carlo e Pellegrino”, con sede in Lucera, in Piazza S. Leonardo n. 33.

1. L'A.S.P. ha sede in Lucera, in Piazza San Leonardo n. 33;
2. L'A.S.P., che non persegue scopi di lucro, è disciplinata dalle leggi dello Stato e della Regione Puglia (in particolare dal Titolo II della L.R. 30/09/2004 n. 15 e del relativo Regolamento Regionale 28/01/2008 n.1, nonché dalla normativa vigente nel tempo in materia socio-assistenziale, socio-sanitaria ed educativa e dal presente Statuto.
3. L'A.S.P. è dotata di piena autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, tecnica e gestionale, nell'ambito delle disposizioni precitate.

Presso la sede legale dell'A.S.P. è istituito un apposito Albo ai fini della pubblicazione degli atti.

**ARTICOLO 2**  
**SCOPI OBIETTIVI ATTIVITA'**

L'A.S.P. si propone esclusivamente il perseguimento di finalità nei settori dell'assistenza sociale, dell'assistenza socio-sanitaria e dell'educazione.

L'A.S.P. indirizza prioritariamente, ma non esclusivamente, i propri interventi verso i soggetti residenti nel Comune di Lucera e nei comuni rientranti nell'ambito territoriale del proprio Piano Sociale di Zona.

Valorizza l'apporto del volontariato come espressione di solidarietà sociale, di aiuto e reciprocità, con riferimento a prestazioni complementari a servizi che richiedono un'organizzazione complessa e compatibile con la natura e la finalità della stessa A.P.S.

Può stabilire forme di raccordo e collaborazione con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità.

L'A.S.P. cura la promozione culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento dei soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nelle materie in cui si esplica l'attività dell'Ente.

Promuove e partecipa ad iniziative di ricerca su temi di interesse dell'A.S.P., anche attraverso l'attuazione di iniziative di carattere sperimentale ed innovativo.

L'A.S.P. provvede alla redazione della Carta dei Servizi quale guida per gli utenti e ad illustrazione delle loro garanzie.

Con norme di carattere regolamentare o con altre forme di disposizioni interne saranno disciplinati i requisiti per l'ammissione o la dimissione degli assistiti, nonché il trattamento degli ospiti, secondo principi improntati alla parità di condizione, al rispetto della libertà e della dignità della persona ed all'adeguatezza delle prestazioni e dei servizi.

L'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi e delle attività sono finalizzati ai seguenti obiettivi:

- a) Partecipazione alla definizione di tutti gli atti di programmazione e attuazione di servizi e di interventi di natura socio-assistenziale previste da normative dello Stato e della Regione, con particolare riferimento agli atti programmatici previsti e definiti dalla legge 328/2000 – "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- b) Partecipazione alla Rete Locale Integrata di servizi, con razionalizzazione su base territoriale della erogazione;
- c) Sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi socio assistenziali e socio sanitari integrati;
- d) Accrescimento delle possibilità di investimento nel settore dei servizi alla persona;
- e) Mantenimento e qualificazione dell'integrazione socio-sanitaria in un'ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle fasce più deboli;
- f) Consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad una omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento ai comuni di minore dimensione demografica;
- g) Sviluppo dell'informazione e della partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni;
- h) Sviluppo attivo del ruolo del Terzo Settore, sia nella gestione che nella progettazione degli interventi anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato;

### **FINALITA' NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA AGLI ANZIANI**

L'A.S.P. si propone di provvedere all'assistenza, cura e sollievo di persone anziane, in particolare non autosufficienti, di qualunque condizione e sesso e qualunque sia la causa della non autosufficienza (fisica, psichica e sensoriale) con esclusione delle patologie psichiatriche e di quelle contagiose.

Possono fruire dei servizi dell'A.S.P. anche persone non anziane, ma versanti in condizioni di non autosufficienza totale, previa autorizzazione delle istituzioni preposte.

Sono compresi negli scopi della A.S.P.:

- l'allestimento di presidi di carattere riabilitativo, di residenze sanitarie assistenziali (R.S.A), residenze socio-sanitarie assistenziali (R.S.S.A.), strutture protette e case di riposo e, in genere, di ogni altra struttura o servizio utile, previsto dalla normativa regionale e relativo regolamento attuativo, per rispondere ai bisogni delle persone anziane autosufficienti e parzialmente o totalmente non autosufficienti;
- l'organizzazione e l'erogazione di servizi e prestazioni socio assistenziali e socio-sanitarie di ricovero pieno, di ospitalità diurna, di carattere ambulatoriale e domiciliare.

Nell'ambito delle anzidette finalità, i presidi, le strutture e le prestazioni da allestire e fornire saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione con riferimento ai bisogni di maggiore intensità, nonché con riferimento agli indirizzi della programmazione regionale e di ambito in materia.

### **FINALITA' NEL CAMPO DI MINORI E GIOVANI**

L'A.S.P. provvede all'accoglimento, al mantenimento, all'educazione morale e fisica, all'istruzione, alla formazione professionale, alla protezione, allo sviluppo psicofisico ed all'avviamento al lavoro di minori bisognosi in genere, italiani o stranieri, che di norma siano residenti o domiciliati in Puglia, che siano orfani e/o in difficili condizioni familiari ed economiche o, comunque, in stato di abbandono o di incuria o di grave necessità della famiglia d'origine.

Il programma educativo e sociale dell'Ente si propone di conseguire la condizione adatta per favorire l'inserimento del minore nella famiglia e nella società, di norma in collaborazione con la rete territoriale dei servizi, secondo gli indirizzi delle Autorità amministrative e giudiziarie competenti e degli Enti affidanti; tale programma sarà esteso anche ai bambini con l'istituzione dell'Asilo Nido.

L'istruzione viene garantita, oltre che con il personale avente qualifica adeguata, con le scuole paritarie dell'infanzia, primarie ed eventuale scuola secondaria di primo grado.

Saranno garantiti servizi di supporto formativo oltre a ricettività alberghiera, attività culturale, sportiva e ricreativa e, comunque, quant'altro sia coerente con gli scopi istituzionali dell'Ente finalizzati al benessere giovanile.

Nell'ambito degli scopi di cui ai precedenti commi e per il miglior conseguimento degli stessi, le strutture e le prestazioni offerte saranno di volta in volta determinate dal Consiglio di Amministrazione, con riferimento agli indirizzi generali delle istituzioni preposte.

I servizi sono strutturati in forme residenziali e non.

Nell'ambito delle anzidette finalità, i presidi, le strutture e le prestazioni da allestire e fornire saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione con riferimento ai bisogni di maggiore intensità, nonché con riferimento agli indirizzi della programmazione regionale e di ambito in materia.

### **ARTICOLO 3 FORME DI INTEGRAZIONE ISTITUZIONALE**

1. L'A.S.P. è inserita a tutti gli effetti nel sistema locale integrato di interventi e servizi sociali; concorre alla definizione della programmazione ed all'attuazione e gestione dei servizi socio-assistenziali e sociosanitari nel proprio ambito territoriale.
2. L'A.S.P. può realizzare con altre aziende pubbliche di servizi alla persona, enti locali e altri enti pubblici e privati le forme di collaborazione e cooperazione prevista dalla legislazione statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali, anche allo scopo di associare la gestione di uno o più servizi o di gestire servizi in affidamento.
3. Le forme di collaborazione e cooperazione per la gestione dei servizi sono disciplinate, di norma, mediante convenzione.
4. L'attività dell'A.S.P. si integra e si coordina con gli interventi e le politiche socio-assistenziali e sociosanitarie della Regione e degli Enti locali territoriali.

### **ARTICOLO 4 PATRIMONIO**

1. Il patrimonio dell'A.S.P. è costituito dai beni mobili ed immobili già appartenuti alle II.PP.A.B. "Casa di Riposo - Maria De Peppo Serena" e "Orfanotrofi Riuniti - SS. Annunziata, San Carlo e Pellegrino", quali risultanti dall'inventario dei beni conservato agli atti;
2. Per effetto della trasformazione, l'A.S.P. diventa unica ed esclusiva proprietaria dell'intero patrimonio delle confluenti II.PP.A.B. Il patrimonio viene portato ad utilità dell'A.S.P., salvaguardando i vincoli di destinazione specifica espressi negli atti di devoluzione.
3. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
  - contributi a destinazione vincolata;
  - lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'A.S.P. a titolo di incremento del patrimonio ed acquisti;
  - sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.
4. Costituiscono patrimonio indisponibile, soggetto alla disciplina dell'art. 828, comma secondo, del Codice Civile, i beni mobili ed immobili destinati agli scopi per i quali è costituita.
5. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

### **ARTICOLO 5 MEZZI FINANZIARI**

L'A.S.P. persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) rendite patrimoniali;
- b) contributi di persone fisiche o giuridiche sia pubbliche che private;
- c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;

d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

## **CAPO II ORGANI**

### **ARTICOLO 6 GLI ORGANI DELL'A.S.P.**

Sono Organi dell'A.S.P.:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Direttore Generale;
- d) i Revisori Contabili.

### **ARTICOLO 7 IL PRESIDENTE**

1. Il Presidente è nominato dalla Giunta Regionale così come previsto dalla lettera c) dell'art.16 della L.R. n.15/2004 modificato dall'art. 8 della L.R. n. 13/2006 .

2. Il Presidente dell'A.S.P. è il legale rappresentante dell'A.S.P.; rappresenta l'A.S.P. in giudizio previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

3. Spettano al Presidente le seguenti funzioni:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- c) curare l'effettiva esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) delegare a singoli Consiglieri, informandone il Consiglio di Amministrazione, la vigilanza sull'attività di determinati settori;
- e) sviluppare direttamente o tramite delega ogni utile iniziativa per la promozione ed il mantenimento dei rapporti con Enti Pubblici, operatori privati, associazioni di utenti ed altre organizzazioni interessate alle finalità dell'Amministrazione;
- f) adottare, in caso di urgenza ed indifferibilità, ordinanze nelle materie di competenza del Consiglio, sottoponendole a ratifica da parte del Consiglio d'Amministrazione nella seduta immediatamente successiva.

### **ARTICOLO 8 IL VICEPRESIDENTE**

1. Il Vicepresidente è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, tra i suoi componenti, dopo la nomina del Presidente.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza e di impedimento temporaneo di quest' ultimo.

### **ARTICOLO 9 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. IL Consiglio di Amministrazione (CdA) è l'organo di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'A.S.P..

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, ed è costituito, nel rispetto degli statuti originari delle II.PP.A.B. confluenti, nel modo seguente:

- a) Presidente, di nomina regionale;
- b) Un componente nominato dal Sindaco del Comune di Lucera, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, a norma dell'art. 35, comma 4, lettera g) dello Statuto Comunale;

- c) Un componente nominato dai discendenti della N.D. Maria de Peppo Serena, residenti in Italia;
  - d) Un componente, di nomina regionale, in rappresentanza delle Associazioni di Volontariato (di cui alla L. 266/91) o di Promozione Sociale (di cui alla L. 383/2002), operanti nell'ambito territoriale di intervento dell' A.S.P., e iscritte ai rispettivi albi regionali;
  - e) Un componente nominato dal Comitato Istituzionale dell'Ambito Sociale di Zona di competenza, scelto tra esperti di politiche sociali.
3. I componenti del C.d.A. devono possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità ai sensi delle normative in vigore e non devono versare nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 20 della L.R. 30.09.2004 n. 15.

## **ARTICOLO 10 DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- 1. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento dell'Organo.
- 2. Salvo quanto previsto dai successivi artt. 14, 15 e 16, i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla naturale scadenza del Collegio; entro tale data deve essere predisposta la ricostituzione del Consiglio d'Amministrazione, nei tempi e con le modalità di cui all' art. 23 del regolamento Regionale n. 1/2008.

## **ARTICOLO 11 ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- 1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno tre volte l'anno per l'approvazione del documento di programmazione economica, del bilancio d'esercizio e del conto consuntivo, e ogni qualvolta occorre ratificare le ordinanze adottate dal Presidente, ai sensi del precedente art. 7, comma 3 – lettera f).
- 2. Inoltre, si raduna ogniqualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia per la richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri.
- 3. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire agli interessati, almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie ed almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.
- 4. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

## **ARTICOLO 12 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- 1. IL Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento di almeno 3 dei componenti del consiglio di amministrazione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 2. Le votazioni hanno sempre luogo per appello nominale ed a scrutinio palese; avvengono con voto segreto quando riguardano le persone.
- 3. A parità di voto prevale il voto del Presidente.
- 4. Le modifiche dello Statuto, l'approvazione del documento di programmazione economica e del bilancio di esercizio, dei regolamenti e le deliberazioni aventi per oggetto atti di disposizioni del patrimonio, incluse le alienazioni patrimoniali, le partecipazioni, di cui al successivo art. 13, comma 1 lettera f), sono assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del C.d.A., con riferimento al numero previsto dall'art. 9, comma 2, e non al numero dei membri in carica.

5. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o si rifiuti di firmare, ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

### **ARTICOLO 13 COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo statuto e, in ogni caso, provvede:

- a) alla nomina del Direttore generale, determinandone il trattamento economico in conformità dei criteri definiti dalla Giunta regionale;
- b) alla definizione e all'approvazione di obiettivi, priorità, piani e programmi in coerenza con la programmazione regionale e zonale in materia;
- c) a impartire direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- d) all'individuazione e assegnazione al Direttore generale delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle finalità da perseguire;
- e) a deliberare in materia di diritti reali su beni immobili;
- f) a deliberare la partecipazione a società di capitali, alla costituzione di fondazioni e a forme associative;
- g) alla designazione di rappresentanti dell'A.S.P. presso altri enti o istituzioni;
- h) all'approvazione dei bilanci di previsione annuali e pluriennali;
- i) all'approvazione dei conti consuntivi;
- j) alla verifica dell'azione amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, nonché all'adozione dei provvedimenti conseguenti;
- k) all'approvazione dello statuto e, su proposta del Direttore generale, dei regolamenti, nonché alle relative modifiche.

### **ARTICOLO 14 DIMISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI**

1. Le dimissioni sono immediatamente efficaci e non sono revocabili.
2. In caso di dimissioni di uno dei componenti il Presidente attiva le procedure per la surroga dell' Amministratore dimissionario.
3. Gli Amministratori nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio di Amministrazione.
4. Il CdA decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei cinque membri previsti e nominati.

### **ARTICOLO 15 DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI**

La decadenza degli Amministratori opera nei casi e con le modalità indicate dall'art. 21 della L.R. n. 15/2004 e successive modificazioni e integrazioni.

### **ARTICOLO 16 REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI**

1. La revoca degli Amministratori è disposta per gravi violazioni di legge o del presente Statuto.
2. La revoca è disposta previa contestazione degli addebiti e seguente contraddittorio in forma scritta.

## **ARTICOLO 17 INDENNITÀ DI FUNZIONE**

1. Al Presidente, al Vicepresidente ed ai componenti il Consiglio di Amministrazione è attribuita un'indennità di funzione.
2. È in ogni caso dovuto il rimborso delle spese di viaggio sostenute per le missioni effettuate nell'esercizio del mandato amministrativo - preventivamente autorizzate al di fuori dal territorio del Comune di Lucera; limitatamente ai componenti residenti al di fuori del Comune ove ha sede legale l'A.S.P., spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per accedere alla suddetta sede legale in relazione all'esercizio del mandato amministrativo.

## **ARTICOLO 18 TUTELA LEGALE DEGLI AMMINISTRATORI**

1. Il Consiglio di Amministrazione, valutate le circostanze di fatto e di diritto e sempre che non vi sia conflitto di interesse con l'A.S.P., dispone il rimborso delle spese legali sostenute dai suoi componenti che, in conseguenza di atti inerenti all'espletamento delle loro funzioni, siano stati personalmente coinvolti in procedimenti civili, penali o amministrativi, quando risulti l'insussistenza di condotta dolosa, o gravemente colposa e non sussista conflitto di interessi con l'ente.
2. Il rimborso può essere richiesto solo previa presentazione della parcella con allegato documento fiscale quietanzato riferita all'opera prestata.
3. L'A.S.P. può concedere, su richiesta dell'interessato e per giustificati motivi, l'anticipata erogazione di un importo da destinare alle spese legali.
4. Con riferimento agli oneri sostenuti è fatto salvo, in ogni caso, l'esercizio da parte dell'A.S.P. del diritto di rivalsa sia verso terzi che verso il Consigliere che sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per atti, fatti o comportamenti dolosi a lui imputati.

## **ARTICOLO 19 IL DIRETTORE GENERALE**

1. Il Direttore Generale è la figura dirigenziale apicale cui compete la responsabilità della gestione amministrativa, finanziaria e sociale dell'A.S.P..
2. Il Direttore Generale è responsabile dell'attuazione e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione anche su sua proposta. Fornisce assistenza giuridico-amministrativa e collaborazione al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti e partecipa alle sedute del Consiglio, curandone la verbalizzazione.
3. le funzioni gestionali comprendono la generalità degli atti ed azioni, ed in particolare:
  - a) l'adozione ed organizzazione degli atti di esecuzione delle deliberazioni consiliari;
  - b) lo studio e la predisposizione dei piani e degli indirizzi programmatici dell'A.S.P. da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
  - c) l'organizzazione e gestione del personale A.S.P.;
  - d) la gestione delle risorse economiche e materiali, con particolare riferimento alla predisposizione degli atti contabili e all'assunzione degli impegni di spesa nei limiti del bilancio e dei budget prefissati, la liquidazione delle spese e l'acquisizione delle entrate;
  - e) la gestione e responsabilità dell'attività contrattuale e negoziale dell'A.S.P.;
  - f) la presidenza delle commissioni di appalti e di concorsi;
  - g) l'adozione di atti aventi carattere certificativo, dichiarativo, informativo, ricognitivo e di delega.
4. La formalizzazione delle funzioni di gestione avviene in forma di determinazioni, atti immediatamente eseguibili, che vanno pubblicati in apposito albo per sette giorni.
5. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Deve essere scelto tra gli iscritti all'Albo regionale dei Direttori Generali delle Aziende con atto motivato in relazione alle caratteristiche ed all'esperienza professionale richiesta.

6. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato dal relativo contratto.
7. Il trattamento economico, concordato tra le parti contraenti, è definito con riferimento ai criteri stabiliti dalla normativa regionale.
8. L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con le attività e gli incarichi di cui all'art. 33 della L.R. n. 15/2004 e successive modificazioni; non possono essere nominati Direttori Generali coloro che si trovino nelle condizioni elencate dalla medesima legge.
9. Al Direttore Generale competono tutti gli adempimenti non specificatamente attribuiti agli altri Organi dell'A.S.P., nonché l'assolvimento degli obblighi derivanti dal disciplinare d'incarico approvato dall'A.S.P..

## **ARTICOLO 20 REVISIONE CONTABILE**

1. Al fine di verificare la regolarità contabile della gestione dell'A.S.P. vengono nominati tre Revisori contabili, così come previsti dalla normativa vigente e iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Contabili.
2. Il Consiglio di Amministrazione dell'A.S.P. nomina i revisori e ne determina preventivamente il relativo compenso in conformità alle direttive emanate in proposito dalla Giunta Regionale.
3. I revisori contabili:
  - a.) durano in carica tre anni, non sono revocabili e sono rieleggibili per una sola volta;
  - b.) hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'A.S.P.;
  - c.) collaborano con il Consiglio di Amministrazione nella sua funzione di controllo ed indirizzo, esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'A.S.P. e attestano la corrispondenza del bilancio alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la deliberazione di approvazione;
  - d.) rispondono della verità delle attestazioni ed adempiono ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'A.S.P. ne riferiscono immediatamente al Consiglio di Amministrazione.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano – in quanto compatibili - le disposizioni vigenti per i revisori degli Enti Locali di cui al D.P.R. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e successive modifiche ed integrazioni.

## **ARTICOLO 21 SERVIZIO DI TESORERIA**

1. Il Servizio di Tesoreria deve essere affidato a Istituto Bancario di nota e comprovata solidità.
2. Il Consiglio di Amministrazione individua il soggetto al quale affidare il servizio mediante procedura ad evidenza pubblica.
3. Il contratto di Tesoreria ha durata quinquennale.

## **ARTICOLO 22 ORGANIZZAZIONE E CONTABILITA'**

1. Il C.d.A. approva i regolamenti di organizzazione, degli uffici e della contabilità, per le finalità di cui all'art. 35 L.R. n. 15/2004.

## **ARTICOLO 23 RAPPORTI CON L'UTENZA IL VOLONTARIATO E TERZO SETTORE**

1. È riconosciuta al Volontariato organizzato e al terzo settore l'opportunità di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali dell'A.S.P.
2. Il servizio reso dal Volontariato deve essere essenzialmente caratterizzato da continuità e gratuità.

3. Nell'atto costitutivo o nello Statuto dell'Organizzazione del terzo settore devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti.
4. L'A.S.P. disciplina con apposito Regolamento gli organismi di rappresentanza degli ospiti e dei loro familiari.

#### **ARTICOLO 24 NORME GENERALI**

Per quanto non contemplato nel vigente Statuto si osservano in materia le norme regionali, con particolare riferimento alla L.R. n. 15/2004, integrata dalla successiva n. 13/2006, al regolamento regionale 28/1/2008 n. 1, e, in mancanza, le norme statali previste per i Comuni.

#### **ARTICOLO 25 NORME TRANSITORIE**

Il presente Statuto è pubblicato per dieci giorni all'Albo dell'Ente e diviene efficace solo con l'apposizione del visto della Giunta Regionale.

Approvato con Atto Dirigenziale della Regione Puglia nr. 24 del 22/01/2009, rettificato con successivo nr. 443 del 07/07/2009 (BURP nr. 149 del 23/09/2009).